

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2020, n. 1-1310

Legge regionale 12/2016. Approvazione, per l'anno 2020, dei criteri per la concessione dei contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi.

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che:

l'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 13.06.2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", pubblicata sul B.U. n. 24 del 16 Giugno 2016, a modifica della legge regionale 56/1977 ha inserito l'articolo 25 bis, che sancisce:

al comma 1, "ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi. Tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento";

al comma 2, "qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al comma 1";

al comma 3, "gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali";

al comma 4, "gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati";

al comma 5, "la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4";

l'articolo 3 della suddetta legge regionale 12/2016, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16/2016, sancisce:

al comma 1, "in una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 25-bis, comma 5 della L.R. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella missione 16, programma 16.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma;

al comma 2, "alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

con la D.G.R. n. 37-718 del 17.12.2019 sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi da erogare per l'anno 2019 ai Comuni, alle Unioni di Comuni e ai Consorzi di Comuni del Piemonte (già costituiti ai sensi del d.lgs. 267/2000) in attuazione della legge regionale 12/2016, destinando a copertura del relativo bando-2019 un contributo regionale fino ad un massimo

complessivo di 100.000,00 euro per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi.

Dato atto che:

in riferimento al citato bando 2019, approvato con la D.D. n. 11 del 22.01.2020, si è data copertura finanziaria con l'impegno n. 3307/2020 di euro 100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 240520/2020 con la determinazione dirigenziale n. 1207 del 20/12/2019;

nel corso del processo istruttorio e di valutazione delle domande pervenute è stato accertato con D.D. n. 210 del 21.04.2020 del Dirigente del Settore Struttura delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile un minor utilizzo di risorse finanziarie per complessivi euro 47.588,96.

Preso atto, come da documentazione agli atti, delle problematiche evidenziate dalle amministrazioni comunali, ove l'ospitalità e la messa in sicurezza della mano d'opera agricola stagionale salariata e non fissa si presenta con maggiore gravità, a causa della impossibilità di riapertura dei PAS (centri Prima Accoglienza Stagionali) dovuta all'attuale periodo emergenziale legato alla epidemia Covid-19.

Ritenuto necessario, anche al fine di contribuire alla soluzione delle criticità segnalate dalle amministrazioni comunali, approvare, in attuazione della legge regionale 12/2016, i criteri, le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attivazione del bando 2020 per la concessione di contributi regionali ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo, in particolare:

- di destinare per il bando 2020 risorse pari a complessivamente euro 97.588,96 per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi;
- di destinare, valutando la gravità del problema di assicurare ospitalità ai salariati agricoli stagionali in strutture pubbliche, i contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni, già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" dando priorità agli Enti Locali con minor numero di abitanti (per le Unioni di Comuni ed i Consorzi di Comuni sarà calcolata la media ponderata degli abitanti) per consentire una distribuzione capillare delle strutture prefabbricate temporanee di ospitalità abitativa, riducendo gli spostamenti della manodopera stagionale e favorendo il distanziamento sociale nell'attuale fase di emergenza sanitaria finalizzata al contenimento dei contagi da COVID-19;
- che, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate con il presente provvedimento e di massimizzare l'efficacia del contributo regionale che verrà con successivo provvedimento dirigenziale concesso, la presentazione di progetti di intervento avvenga solamente da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con gli Enti Locali stessi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente;
- che il contributo regionale agli Enti Locali beneficiari venga erogato per un importo fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, esclusa IVA, fermo restando il limite massimo di 25.000,00 euro nel rispetto di quanto sancito dalla legge regionale 12/2016, e che eventuali importi di spesa superiori saranno a carico dei richiedenti;
- che gli interventi ammessi al finanziamento o sono stati realizzati nell'anno 2019 o si realizzeranno nell'arco dell'anno 2020, ovvero si concluderanno nel 2021;
- che, al fine di evitare la concentrazione di numeri elevati di persone in strutture centralizzate e di limitare gli spostamenti tra comuni della mano d'opera agricola salariata, stagionale non fissa, le sopra citate tipologie di strutture prefabbricate potranno essere allocate (per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno), da parte delle amministrazioni comunali,

presso le aziende agricole che ne faranno richiesta per ospitare i lavoratori che prestano servizio presso le aziende agricole stesse.

Richiamato che:

la legge regionale 35/2006 (articolo 12) ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), istituito con legge regionale 16/2002;

la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA, quale Organismo pagatore regionale ai sensi del Reg. CE 885/2006;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto del 2 gennaio 2008 ha preso atto del subentro di ARPEA a OPR e con decreto n. 0001003 del 25 gennaio 2008 ha riconosciuto ARPEA come Organismo Pagatore Regionale.

Dato atto della vigente convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002.

Dato atto, inoltre, che:

- con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;
- con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 (D.D. n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019;
- i contributi regionali previsti dal presente provvedimento vengono erogati senza ulteriori oneri dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) in quanto attività rientrante nelle competenze istituzionali di detta Agenzia.

Richiamata la D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e delle istruzioni operative e l'adozione del provvedimento di impegno spesa.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale;

dato atto che il criterio della competenza cosiddetta "potenziata" di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione;

vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del dlgs 118/2011 e s.m.i.".

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 97.588,96, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022:

- euro 47.588,96 quali risorse finanziarie non utilizzate con il bando 2019, accertate con D.D. n. 210 del 21.04.2020, di cui alla DGR n. 37-718 del 17.12.2019, a cui si è dato copertura finanziaria con l'impegno n. 3307/2020 assunto sul capitolo di spesa 240520/2020 (Missione 16 – Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 1207 del 20/12/2019;
- euro 50.000,00 con lo stanziamento (di euro 100.000,00) iscritto in competenza sul capitolo di spesa 240520/2021 (Missione 16 – Programma 1601).

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare, in attuazione della legge regionale 12/2016, i criteri, le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attivazione del bando 2020 per la concessione di contributi regionali ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi;
- b) di destinare per il bando 2020 risorse pari a complessivamente euro 97.588,96 per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi;
- c) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 97.588,96, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022:
 - euro 47.588,96 quali risorse finanziarie non utilizzate con il bando 2019, accertate con D.D. n. 210 del 21.04.2020, di cui alla DGR n. 37-718 del 17.12.2019, a cui si è dato copertura finanziaria con l'impegno n. 3307/2020 assunto sul capitolo di spesa 240520/2020 (Missione 16 – Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 1207 del 20/12/2019;
 - euro 50.000,00 con lo stanziamento (di euro 100.000,00) iscritto in competenza sul capitolo di spesa 240520/2021 (Missione 16 – Programma 1601);
- d) di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e delle istruzioni operative e l'adozione del provvedimento di impegno spesa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26

comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Legge regionale 12/2016. Criteri, per l'anno 2020, per la concessione dei contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La Regione Piemonte ha intrapreso un'azione di supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, al fine di prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di incidere concretamente sul tessuto sociale e culturale piemontese creando condizioni di legalità diffuse sul territorio e tali da innescare processi virtuosi di emersione del lavoro non regolare. Il presente intervento si prefigge di intervenire sulla problematica della accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali. Il finanziamento previsto, infatti, intende sostenere gli Enti Locali e le Associazioni ad essi convenzionate al fine di provvedere alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi, che soggiornano e prestano la loro opera nella Regione Piemonte nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione. Si intende ottenere il raggiungimento di tale fine mediante il finanziamento dell'allestimento di moduli abitativi temporanei per quei lavoratori che, a causa di eventuali picchi di affluenza in coincidenza con la raccolta, non sarà possibile alloggiare presso le aziende agricole interessate alle loro prestazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 46-639 - Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (PA) piemontese. Approvazione delle "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte".

BENEFICIARI

Singoli Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni del Piemonte - già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. - (in seguito Enti Locali), della Regione Piemonte, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con gli Enti Locali stessi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente. Qualora un singolo Comune, che presenti domanda di contributo, faccia parte di Unioni di Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano presentato domanda, sarà ammessa la sola domanda degli Enti aggregati.

E' necessaria l'iscrizione, o l'aggiornamento della posizione dell'Ente Locale, all'anagrafe agricola unica del Piemonte ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-639 del 1° agosto 2005.

CRITERI DI SELEZIONE

Sarà data priorità agli Enti Locali con minor numero di abitanti (per le Unioni di Comuni ed i Consorzi di Comuni sarà calcolata la media ponderata degli abitanti).

INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi gli interventi realizzati dagli Enti Locali nell'anno 2019 o/e che si realizzeranno nell'arco dell'anno 2020, ovvero si concluderanno nel 2021 (con il limite massimo indicato al paragrafo RISORSE FINANZIARIE) come di seguito specificato:

Locazione ed installazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa (intendendo per "strutture prefabbricate": prefabbricati di tipo abitativo; moduli abitativi prefabbricati anche tipo container per un periodo di utilizzo non superiore a centottanta giorni all'anno; gli interventi realizzati devono essere eseguiti in conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari previste, nonché alle indicazioni delle ASL competenti per territorio;

Per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, al fine di evitare la concentrazione di numeri elevati di persone in strutture centralizzate e di limitare gli spostamenti tra comuni della mano d'opera salariata stagionale non fissa, le sopra citate tipologie di strutture potranno essere allocate, da parte delle amministrazioni comunali, presso le aziende agricole che ne faranno richiesta per ospitare i lavoratori che prestano servizio presso le aziende agricole stesse.

Ai fini della rendicontazione, che dovrà essere approvata con deliberazione della Giunta dell'Ente beneficiario, sono ammesse esclusivamente le spese per la locazione delle strutture precedentemente indicate. Tali spese potranno essere fatturate direttamente agli Enti Locali beneficiari ovvero alle aziende agricole ove eventualmente la struttura è stata allocata.

Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di arredamenti, all'acquisto di attrezzature da cucina, alla fornitura elettrica, alla fornitura idrica, agli allacciamenti alle reti di fornitura dei servizi (gas, energia elettrica, acquedotto ecc.)

Non sono ammesse spese tecniche e spese generali.

È responsabilità degli Enti Locali beneficiari la gestione delle strutture, la logistica e la tutela della sicurezza per quanto attiene l'accoglienza ed i servizi alla persona nonché il rispetto di tutte le normative pertinenti nella realizzazione dell'intervento.

RISORSE FINANZIARIE

Stanziamento del bando: 97.588,96 euro

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Importo massimo del singolo progetto, (considerate le spese relative all'anno 2019 e le spese relative all'anno 2020): fino a 25.000,00 euro. Sarà concesso un contributo forfetario di euro 400,00 (per un periodo di utilizzo non superiore a centottanta giorni) per ogni modulo abitativo noleggiato, con un tetto massimo di euro 25.000,00 per Ente richiedente.

Gli Enti Richiedenti saranno ammessi al finanziamento per l'intero importo di contributo richiesto e giudicato ammissibile dal Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia

rinnovabile (fino all'importo massimo indicato al precedente paragrafo) secondo l'ordine decrescente di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento totale della copertura finanziaria di euro 97.588,96, perciò si potrà verificare la non completa liquidazione della spesa sostenuta dall'ultimo beneficiario finanziabile; in tale caso è fatta salva la facoltà di rinuncia per l'Ente Richiedente interessato.

Percentuale del contributo sulla spesa fatturata rendicontata e riconosciuta ammissibile dalla Direzione Regionale Agricoltura (IVA esclusa): fino al 100%.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione esclusivamente agli Enti Locali beneficiari dopo la verifica della rendicontazione approvata con deliberazione della Giunta dell'Ente beneficiario.